1 dicembre 1959

Va bene, te la metto qui. Sono testi lunghi, quindi li divido in blocchi; comincio con il **Trattato sull'Antartide**, completo.

Nota: l'articolo XIV indica come facenti ugualmente fede le versioni inglese, francese, russa e spagnola. Questa versione italiana è dunque di consultazione.

Trattato sull'Antartide del 1959

I Governi dell'Argentina, dell'Australia, del Belgio, del Cile, della Repubblica francese, del Giappone, della Nuova Zelanda, della Norvegia, dell'Unione Sudafricana, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America,

Riconoscendo che è interesse di tutta l'umanità che l'Antartide continui per sempre a essere utilizzata esclusivamente a fini pacifici e non divenga teatro od oggetto di discordia internazionale;

Riconoscendo gli importanti contributi alla conoscenza scientifica derivanti dalla cooperazione internazionale nelle ricerche scientifiche in Antartide;

Convinti che la creazione di solide basi per la continuazione e lo sviluppo di tale cooperazione, fondata sulla libertà di ricerca scientifica in Antartide quale applicata durante l'Anno geofisico internazionale, corrisponda agli interessi della scienza e al progresso di tutta l'umanità;

Convinti altresì che un trattato volto a garantire che l'Antartide sia utilizzata soltanto a fini pacifici e che vi continui a regnare l'armonia internazionale promuoverà i fini e i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

1. L'Antartide è utilizzata esclusivamente a fini pacifici. Sono vietate, tra l'altro, tutte le misure di carattere militare, quali l'istituzione di basi e fortificazioni militari, lo svolgimento di manovre militari e la sperimentazione di qualsiasi tipo di arma.

2. Il presente Trattato non impedisce l'impiego di personale o attrezzature militari per ricerche scientifiche o per qualsiasi altro fine pacifico.

Articolo II

La libertà di ricerca scientifica in Antartide e la cooperazione a tal fine, applicate durante l'Anno geofisico internazionale, continuano, fatte salve le disposizioni del presente Trattato.

Articolo III

1. Al fine di promuovere la cooperazione internazionale nelle ricerche scientifiche in Antartide, come previsto dall'articolo II, le Parti contraenti convengono che, nella massima misura possibile e praticabile:

a) siano scambiate informazioni sui programmi scientifici previsti in Antartide, così da assicurare la massima economia ed efficienza delle operazioni;

b) il personale scientifico sia scambiato tra spedizioni e stazioni in Antartide;

c) le osservazioni e i risultati scientifici ottenuti in Antartide siano scambiati e resi liberamente disponibili.

2. Nell'attuazione del presente articolo, si incoraggia in ogni modo l'instaurazione di rapporti di cooperazione con gli istituti specializzati delle Nazioni Unite e con altre organizzazioni internazionali aventi un interesse scientifico o tecnico per l'Antartide.

Articolo IV

1. Nessuna disposizione del presente Trattato può essere interpretata come:

a) rinuncia, da parte di una Parte contraente, a diritti di sovranità territoriale precedentemente fatti valere o a rivendicazioni di sovranità territoriale sull'Antartide;

b) rinuncia o diminuzione, da parte di una Parte contraente, di qualsiasi fondamento di rivendicazione di sovranità territoriale sull'Antartide che essa possa avere in conseguenza delle proprie attività, di quelle dei propri cittadini o per altro motivo;

c) pregiudizio alla posizione di qualsiasi Parte contraente quanto al riconoscimento o al mancato riconoscimento del diritto, della rivendicazione o del fondamento di rivendicazione di sovranità territoriale sull'Antartide di qualsiasi altro Stato.

2. Nessun atto o attività compiuto mentre il presente Trattato è in vigore può costituire fondamento per far valere, sostenere o negare una rivendicazione di sovranità territoriale sull'Antartide, né creare diritti di sovranità territoriale in Antartide. Mentre il presente Trattato è in vigore non può essere avanzata alcuna nuova rivendicazione né ampliata una rivendicazione esistente di sovranità territoriale sull'Antartide.

Articolo V

1. Sono vietate qualsiasi esplosione nucleare in Antartide e lo smaltimento in Antartide di materiali radioattivi.

2. Qualora siano conclusi accordi internazionali sull'impiego dell'energia nucleare, comprese le esplosioni nucleari e lo smaltimento di materiali radioattivi, di cui siano parti tutte le Parti contraenti i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare alle riunioni previste dall'articolo IX, le norme stabilite da tali accordi si applicano in Antartide.

Articolo VI

Le disposizioni del presente Trattato si applicano alla regione situata a sud del 60° parallelo di latitudine sud, comprese tutte le piattaforme glaciali; nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica o modifica in alcun modo i diritti, o l'esercizio dei diritti, di qualsiasi Stato ai sensi del diritto internazionale riguardo all'alto mare in tale regione.

Articolo VII

1. Al fine di promuovere gli obiettivi e assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente Trattato, ciascuna Parte contraente i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare alle riunioni di cui all'articolo IX può designare osservatori incaricati di effettuare le ispezioni previste dal presente articolo. Gli osservatori devono essere cittadini delle Parti contraenti che li designano. I nominativi degli osservatori sono comunicati a ciascuna altra Parte contraente avente diritto di designare osservatori; lo stesso avviso è dato in caso di cessazione dell'incarico.

2. Ogni osservatore designato conformemente al paragrafo 1 ha piena libertà di accesso, in qualsiasi momento, a tutte le zone dell'Antartide o a una qualsiasi di esse.

3. Tutte le zone dell'Antartide, comprese tutte le stazioni, installazioni e attrezzature che vi si trovano, nonché tutte le navi e gli aeromobili nei punti di sbarco o imbarco di carichi o personale in Antartide, sono sempre aperti all'ispezione di qualsiasi osservatore designato conformemente al paragrafo 1.

4. Le osservazioni aeree possono essere effettuate in qualsiasi momento, su tutte le zone dell'Antartide o su una qualsiasi di esse, da qualsiasi Parte contraente avente diritto di designare osservatori.

5. Al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato nei suoi confronti, ciascuna Parte contraente informa le altre Parti contraenti e, successivamente, dà loro preavviso:

a) di tutte le spedizioni dirette in Antartide o che vi operano, effettuate dalle proprie navi o dai propri cittadini, nonché di tutte le spedizioni dirette in Antartide organizzate nel proprio territorio o provenienti da esso;

b) di tutte le stazioni in Antartide occupate dai propri cittadini;

c) di qualsiasi personale o attrezzatura militare che intenda introdurre in Antartide, alle condizioni previste dal paragrafo 2 dell'articolo I.

Articolo VIII

1. Per agevolare l'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente Trattato e fatti salvi i rispettivi punti di vista delle Parti contraenti riguardo alla giurisdizione su tutte le altre persone in Antartide, gli osservatori designati ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo VII, il personale scientifico scambiato ai sensi del paragrafo 1, lettera b), dell'articolo III e i membri del personale che accompagnano tali persone sono soggetti esclusivamente alla giurisdizione della Parte contraente di cui sono cittadini per tutti gli atti o le omissioni compiuti mentre si trovano in Antartide allo scopo di esercitare le loro funzioni.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e in attesa dell'adozione delle misure previste dal paragrafo 1, lettera e), dell'articolo IX, le Parti contraenti interessate a qualsiasi controversia riguardante l'esercizio della giurisdizione in Antartide si consultano immediatamente allo scopo di raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile.

Articolo IX

Comitato antartico

1. I rappresentanti delle Parti contraenti indicate nel preambolo si riuniscono nella città di Canberra entro due mesi dalla data di entrata in vigore del Trattato e, successivamente, a intervalli e in luoghi opportuni, allo scopo di scambiare informazioni, consultarsi su questioni di interesse comune riguardanti l'Antartide e formulare, esaminare e raccomandare ai rispettivi Governi misure volte a promuovere i principi e gli obiettivi del Trattato, comprese misure riguardanti:

a) l'uso dell'Antartide esclusivamente a fini pacifici;

b) l'agevolazione della ricerca scientifica in Antartide;

c) l'agevolazione della cooperazione scientifica internazionale in Antartide;

d) l'agevolazione dell'esercizio dei diritti di ispezione previsti dall'articolo VII;

e) questioni relative all'esercizio della giurisdizione in Antartide;

f) la preservazione e la conservazione delle risorse biologiche in Antartide.

2. Ogni Parte contraente divenuta parte del presente Trattato per adesione ai sensi dell'articolo XIII ha diritto di nominare rappresentanti che partecipino alle riunioni di cui al paragrafo 1 per tutto il tempo in cui dimostri il proprio interesse per l'Antartide svolgendovi un'attività sostanziale di ricerca scientifica, quale l'istituzione di una stazione scientifica o l'invio di una spedizione scientifica.

3. I rapporti degli osservatori di cui all'articolo VII sono trasmessi ai rappresentanti delle Parti contraenti partecipanti alle riunioni di cui al paragrafo 1.

4. Le misure di cui al paragrafo 1 entrano in vigore quando sono approvate da tutte le Parti contraenti i cui rappresentanti avevano diritto di partecipare alle riunioni nelle quali tali misure sono state esaminate.

5. Tutti o alcuni dei diritti previsti dal presente Trattato possono essere esercitati dalla data della sua entrata in vigore, indipendentemente dal fatto che siano state proposte, esaminate o approvate misure che ne agevolino l'esercizio ai sensi del presente articolo.

Articolo X

Ciascuna Parte contraente si impegna a compiere sforzi adeguati, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, affinché nessuno intraprenda in Antartide attività contrarie ai principi o agli obiettivi del presente Trattato.

Articolo XI

1. Qualora sorga una controversia tra due o più Parti contraenti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato, tali Parti si consultano tra loro allo scopo di risolverla mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziale o altri mezzi pacifici di loro scelta.

2. Ogni controversia di questo genere che non sia stata risolta in tal modo è deferita, con il consenso di tutte le parti della controversia in ciascun caso, alla Corte internazionale di giustizia per la sua composizione. Il mancato accordo sul deferimento alla Corte internazionale non esonera le parti dalla responsabilità di continuare a cercare di risolvere la controversia mediante uno dei diversi mezzi pacifici menzionati al paragrafo 1.

Articolo XII

1. a) Il presente Trattato può essere modificato o emendato in qualsiasi momento mediante accordo unanime delle Parti contraenti i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare alle riunioni previste dall'articolo IX. Ogni modifica o emendamento entra in vigore quando il Governo depositario ha ricevuto da tutte tali Parti contraenti la notifica della sua ratifica.

b) Successivamente, la modifica o l'emendamento entra in vigore nei confronti di ogni altra Parte contraente quando il Governo depositario riceve la notifica della sua ratifica. Ogni Parte contraente dalla quale non sia stata ricevuta una notifica di ratifica entro due anni dall'entrata in vigore della modifica o dell'emendamento ai sensi della lettera a) è considerata ritirata dal presente Trattato alla scadenza di tale periodo.

2. a) Trascorsi trent'anni dalla data di entrata in vigore del presente Trattato, qualora una delle Parti contraenti i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare alle riunioni previste dall'articolo IX lo richieda con comunicazione indirizzata al Governo depositario, è convocata quanto prima una Conferenza di tutte le Parti contraenti per riesaminare il funzionamento del Trattato.

b) Ogni modifica o emendamento del presente Trattato approvato in tale Conferenza dalla maggioranza delle Parti contraenti ivi rappresentate, compresa la maggioranza di quelle i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare alle riunioni previste dall'articolo IX, è comunicato dal Governo depositario a tutte le Parti contraenti immediatamente dopo la chiusura della Conferenza ed entra in vigore conformemente al paragrafo 1.

c) Qualora tale modifica o emendamento non sia entrato in vigore ai sensi del paragrafo 1, lettera a), entro due anni dalla data della comunicazione a tutte le Parti contraenti, ogni Parte contraente può, in qualsiasi momento dopo la scadenza di tale periodo, notificare al Governo depositario il proprio ritiro dal presente Trattato. Il ritiro ha effetto due anni dopo il ricevimento della notifica da parte del Governo depositario.

Articolo XIII

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica da parte degli Stati firmatari. È aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite o di qualsiasi altro Stato che possa essere invitato ad

aderirvi con il consenso di tutte le Parti contraenti i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare alle riunioni previste dall'articolo IX.

2. La ratifica o l'adesione al presente Trattato è effettuata da ciascuno Stato conformemente alle proprie procedure costituzionali.

3. Gli strumenti di ratifica e di adesione sono depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, qui designato quale Governo depositario.

4. Il Governo depositario informa tutti gli Stati firmatari e aderenti della data di ciascun deposito di uno strumento di ratifica o di adesione e della data di entrata in vigore del Trattato e di ogni sua modifica o emendamento.

5. Al deposito degli strumenti di ratifica da parte di tutti gli Stati firmatari, il presente Trattato entra in vigore per tali Stati e per gli Stati che hanno depositato strumenti di adesione. Successivamente, il Trattato entra in vigore per ogni Stato aderente al momento del deposito del suo strumento di adesione.

6. Il presente Trattato è registrato dal Governo depositario ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo XIV

Il presente Trattato, redatto in lingua inglese, francese, russa e spagnola, ciascuna versione facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, che ne trasmette copie debitamente certificate ai Governi degli Stati firmatari e aderenti.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Washington il primo dicembre millenovecentocinquantanove.

Protocollo di madrid 4 ottobre 1991

Protocollo sulla protezione dell’ambiente al Trattato Antartico

Traduzione italiana di consultazione del testo inglese che hai caricato. Mantengo la struttura e la numerazione; non riproduce l’impaginazione della Gazzetta Ufficiale.

Preambolo

Gli Stati Parti del presente Protocollo al Trattato Antartico, di seguito denominati «Parti»,

convinti della necessità di rafforzare la protezione dell’ambiente antartico e degli ecosistemi dipendenti e associati;

convinti della necessità di rafforzare il sistema del Trattato Antartico, affinché l’Antartide continui per sempre a essere utilizzata esclusivamente per fini pacifici e non diventi teatro o oggetto di discordia internazionale;

tenendo presente lo speciale status giuridico e politico dell’Antartide e la particolare responsabilità delle Parti consultive del Trattato Antartico di assicurare che tutte le attività in Antartide siano conformi agli scopi e ai principi del Trattato Antartico;

ricordando la designazione dell’Antartide come area speciale di conservazione e le altre misure adottate nell’ambito del sistema del Trattato Antartico per proteggere l’ambiente antartico e gli ecosistemi dipendenti e associati;

riconoscendo inoltre le opportunità uniche che l’Antartide offre per il monitoraggio scientifico e la ricerca su processi di rilevanza sia globale sia regionale;

riaffermando i principi di conservazione della Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide;

convinti che l’elaborazione di un regime complessivo per la protezione dell’ambiente antartico e degli ecosistemi dipendenti e associati sia nell’interesse dell’intera umanità;

desiderosi di integrare a tal fine il Trattato Antartico,

hanno convenuto quanto segue.

Articolo 1 — Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

a) «Trattato Antartico» indica il Trattato Antartico concluso a Washington il 1º dicembre 1959;

b) «area del Trattato Antartico» indica l’area alla quale si applicano le disposizioni del Trattato Antartico, in conformità all’articolo VI di tale Trattato;

c) «Riunioni consultive del Trattato Antartico» indica le riunioni previste dall'articolo IX del Trattato Antartico;

d) «Parti consultive del Trattato Antartico» indica le Parti contraenti del Trattato Antartico aventi diritto di nominare rappresentanti per partecipare alle riunioni previste dall'articolo IX di tale Trattato;

e) «sistema del Trattato Antartico» indica il Trattato Antartico, le misure in vigore adottate in virtù di tale Trattato, gli strumenti internazionali distinti a esso collegati che sono in vigore e le misure in vigore adottate in virtù di tali strumenti;

f) «Tribunale arbitrale» indica il Tribunale arbitrale istituito in conformità all'Appendice del presente Protocollo, che ne costituisce parte integrante;

g) «Comitato» indica il Comitato per la protezione dell'ambiente istituito in conformità all'articolo 11.

Articolo 2 — Obiettivo e designazione

Le Parti si impegnano alla protezione complessiva dell'ambiente antartico e degli ecosistemi dipendenti e associati e designano con il presente atto l'Antartide come riserva naturale dedicata alla pace e alla scienza.

NB

Articolo 3 — Principi ambientali

1. La protezione dell'ambiente antartico e degli ecosistemi dipendenti e associati, nonché il valore intrinseco dell'Antartide — compresi i suoi valori di natura selvaggia e paesaggistica e il suo valore quale area destinata alla ricerca scientifica, in particolare alla ricerca essenziale per comprendere l'ambiente globale — costituiscono considerazioni fondamentali nella pianificazione e nello svolgimento di tutte le attività nell'area del Trattato Antartico.

2. A tal fine:

a) le attività nell'area del Trattato Antartico devono essere pianificate e svolte in modo da limitare gli impatti negativi sull'ambiente antartico e sugli ecosistemi dipendenti e associati;

b) le attività nell'area del Trattato Antartico devono essere pianificate e svolte in modo da evitare:

i) effetti negativi sul clima o sui modelli meteorologici;

ii) effetti negativi significativi sulla qualità dell'aria o dell'acqua;

iii) cambiamenti significativi negli ambienti atmosferico, terrestre — compreso quello acquatico —, glaciale o marino;

iv) cambiamenti dannosi nella distribuzione, nell'abbondanza o nella produttività di specie o popolazioni di specie animali e vegetali;

v) un ulteriore pericolo per le specie o popolazioni di specie minacciate o in pericolo;

vi) il degrado di aree di particolare rilevanza biologica, scientifica, storica, paesaggistica o naturalistica, oppure rischi sostanziali per tali aree;

c) le attività nell'area del Trattato Antartico devono essere pianificate e svolte sulla base di informazioni sufficienti a consentire valutazioni preventive e giudizi ponderati sui loro possibili effetti sull'ambiente antartico, sugli ecosistemi dipendenti e associati e sul valore dell'Antartide per la ricerca scientifica. Tali giudizi devono tenere conto:

i) della portata dell'attività, compresi la sua area, la durata e l'intensità;

ii) degli impatti cumulativi dell'attività, considerata sia da sola sia in combinazione con altre attività nell'area del Trattato Antartico;

iii) della possibilità che l'attività danneggi altre attività svolte nell'area del Trattato Antartico;

iv) della disponibilità di tecnologie e procedure che consentano operazioni sicure sotto il profilo ambientale;

v) della capacità di monitorare i principali parametri ambientali e le componenti degli ecosistemi, così da individuare e segnalare tempestivamente eventuali effetti negativi dell'attività e, alla luce dei risultati del monitoraggio o di una maggiore conoscenza dell'ambiente antartico e degli ecosistemi dipendenti e associati, modificare le procedure operative ove necessario;

vi) della capacità di rispondere con rapidità ed efficacia agli incidenti, in particolare a quelli che possono avere effetti sull'ambiente;

d) deve essere svolto un monitoraggio regolare ed efficace, per valutare gli effetti delle attività in corso, compresa la verifica degli impatti previsti;

e) deve essere svolto un monitoraggio regolare ed efficace, per favorire l'individuazione tempestiva di eventuali effetti imprevisti sull'ambiente antartico e sugli ecosistemi dipendenti e associati, causati da attività svolte sia all'interno sia all'esterno dell'area del Trattato Antartico.

3. Le attività nell'area del Trattato Antartico devono essere pianificate e svolte dando priorità alla ricerca scientifica e preservando il valore dell'Antartide quale area destinata a tale ricerca, compresa quella essenziale per comprendere l'ambiente globale.

4. Le attività svolte nell'area del Trattato Antartico nell'ambito di programmi di ricerca scientifica, del turismo e di tutte le altre attività governative e non governative per le quali è richiesta una notifica preventiva ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 5, del Trattato Antartico, comprese le attività di supporto logistico connesse:

a) devono svolgersi in modo conforme ai principi del presente articolo;

b) devono essere modificate, sospese o annullate se provocano, o rischiano di provocare, impatti sull'ambiente antartico o sugli ecosistemi dipendenti o associati incompatibili con tali principi.

Articolo 4 — Rapporto con gli altri elementi del sistema del Trattato Antartico

1. Il presente Protocollo integra il Trattato Antartico e non lo modifica né lo emenda.

2. Nessuna disposizione del presente Protocollo limita i diritti e gli obblighi delle Parti in base agli altri strumenti internazionali in vigore nell'ambito del sistema del Trattato Antartico.

Articolo 5 — Coerenza con gli altri elementi del sistema del Trattato Antartico

Le Parti consultano e cooperano con le Parti contraenti degli altri strumenti internazionali in vigore nell'ambito del sistema del Trattato Antartico e con le rispettive istituzioni, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo, evitare interferenze con il conseguimento degli obiettivi e dei principi di tali strumenti ed evitare incoerenze tra la loro attuazione e quella del presente Protocollo.

Articolo 6 — Cooperazione

1. Le Parti cooperano nella pianificazione e nello svolgimento delle attività nell'area del Trattato Antartico. A tal fine, ciascuna Parte si adopera per:

a) promuovere programmi cooperativi di valore scientifico, tecnico ed educativo riguardanti la protezione dell'ambiente antartico e degli ecosistemi dipendenti e associati;

b) fornire alle altre Parti un'assistenza adeguata nella preparazione delle valutazioni di impatto ambientale;

c) fornire alle altre Parti, su richiesta, informazioni pertinenti su ogni possibile rischio ambientale e assistenza per ridurre al minimo gli effetti degli incidenti che potrebbero danneggiare l'ambiente antartico o gli ecosistemi dipendenti e associati;

d) consultare le altre Parti sulla scelta dei siti per le stazioni e le altre strutture previste, così da evitare gli impatti cumulativi dovuti a un'eccessiva concentrazione in un luogo;

e) ove opportuno, intraprendere spedizioni congiunte e condividere l'uso delle stazioni e delle altre strutture;

f) attuare le misure eventualmente concordate nelle Riunioni consultive del Trattato Antartico.

2. Ciascuna Parte si impegna, per quanto possibile, a condividere le informazioni che possono aiutare le altre Parti a pianificare e svolgere le loro attività nell'area del Trattato Antartico, con l'obiettivo di proteggere l'ambiente antartico e gli ecosistemi dipendenti e associati.

divieto o moratoria

3. Le Parti cooperano con le Parti che possono esercitare la propria giurisdizione nelle aree adiacenti all'area del Trattato Antartico, affinché le attività svolte nell'area del Trattato Antartico non producano effetti ambientali negativi su tali aree.

Articolo 7 — Divieto di attività relative alle risorse minerarie

Sono vietate tutte le attività relative alle risorse minerarie, fatta eccezione per la ricerca scientifica.

Articolo 8 — Valutazione dell'impatto ambientale

1. Le attività proposte di cui al paragrafo 2 sono sottoposte alle procedure previste dall'Allegato I per la valutazione preventiva dei loro effetti sull'ambiente antartico e sugli ecosistemi dipendenti o associati. La valutazione stabilisce se le attività sono suscettibili di produrre:

a) un impatto inferiore a un impatto minore o temporaneo;

b) un impatto minore o temporaneo;

c) un impatto superiore a un impatto minore o temporaneo.

2. Ciascuna Parte assicura che le procedure di valutazione previste dall'Allegato I siano applicate nelle fasi di pianificazione che conducono alle decisioni relative a tutte le attività svolte nell'area del Trattato Antartico nell'ambito di programmi di ricerca scientifica, del turismo e di tutte le altre attività governative e non governative per le quali è richiesta una notifica preventiva ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 5, del Trattato Antartico, comprese le attività di supporto logistico connesse.

3. Le procedure di valutazione previste dall'Allegato I si applicano a qualsiasi modifica di un'attività, sia che derivi dall'aumento o dalla riduzione dell'intensità di un'attività esistente, dall'aggiunta di un'attività, dalla dismissione di una struttura o da altri motivi.

4. Se le attività sono pianificate congiuntamente da più Parti, le Parti interessate ne designano una affinché coordini l'applicazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale previste dall'Allegato I.

Articolo 9 — Allegati

1. Gli Allegati al presente Protocollo ne costituiscono parte integrante.

2. Ulteriori Allegati, oltre agli Allegati I–IV, possono essere adottati ed entrare in vigore in conformità all'articolo IX del Trattato Antartico.

3. Gli emendamenti e le modifiche agli Allegati possono essere adottati ed entrare in vigore in conformità all'articolo IX del Trattato Antartico, fermo restando che ciascun Allegato può prevedere che i propri emendamenti e le proprie modifiche entrino in vigore secondo una procedura accelerata.

4. Gli Allegati, nonché gli emendamenti e le modifiche che siano entrati in vigore ai sensi dei paragrafi 2 e 3, entrano in vigore per una Parte contraente del Trattato Antartico che non sia Parte consultiva del Trattato Antartico, o che non lo fosse al momento dell'adozione, quando il Depositario riceve la notifica della sua approvazione, salvo che l'Allegato disponga diversamente in merito all'entrata in vigore dei relativi emendamenti o modifiche.

5. Salvo diversa disposizione dell'Allegato interessato, agli Allegati si applicano le procedure per la composizione delle controversie previste dagli articoli da 18 a 20.

Articolo 10 — Riunioni consultive del Trattato Antartico

1. Le Riunioni consultive del Trattato Antartico, avvalendosi dei migliori pareri scientifici e tecnici disponibili:

a) definiscono, in conformità alle disposizioni del presente Protocollo, la politica generale per la protezione complessiva dell'ambiente antartico e degli ecosistemi dipendenti e associati;

b) adottano, ai sensi dell'articolo IX del Trattato Antartico, misure per attuare il presente Protocollo.

2. Le Riunioni consultive del Trattato Antartico esaminano il lavoro del Comitato e, nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1, si avvalgono pienamente dei suoi pareri e delle sue raccomandazioni, nonché dei pareri del Comitato scientifico per la ricerca antartica.

Articolo 11 — Comitato per la protezione dell'ambiente

1. È istituito il Comitato per la protezione dell'ambiente.

2. Ogni Parte ha diritto a far parte del Comitato e a nominare un rappresentante, che può essere accompagnato da esperti e consulenti.

3. Lo status di osservatore presso il Comitato è aperto a qualsiasi Parte contraente del Trattato Antartico che non sia Parte del presente Protocollo.

4. Il Comitato invita il presidente del Comitato scientifico per la ricerca antartica e il presidente del Comitato scientifico per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide a partecipare alle sue sessioni in qualità di osservatori. Con l'approvazione della Riunione consultiva del Trattato Antartico, il Comitato può invitare a partecipare in qualità di osservatori anche altre organizzazioni scientifiche, ambientali e tecniche pertinenti che possano contribuire al suo lavoro.

5. Il Comitato presenta alla Riunione consultiva del Trattato Antartico una relazione su ciascuna delle sue sessioni. La relazione riguarda tutte le questioni esaminate durante la sessione e dà conto delle opinioni espresse. È distribuita alle Parti e agli osservatori presenti alla sessione e, successivamente, resa pubblica.

6. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno, che è sottoposto all'approvazione della Riunione consultiva del Trattato Antartico.

Articolo 12 — Funzioni del Comitato

1. Il Comitato fornisce consulenza e formula raccomandazioni alle Parti in relazione all'attuazione del presente Protocollo, compreso il funzionamento dei suoi Allegati, affinché siano esaminate nelle Riunioni consultive del Trattato Antartico. Svolge inoltre le altre funzioni che gli possono essere affidate dalle Riunioni consultive del Trattato Antartico. In particolare, fornisce pareri su:

a) l'efficacia delle misure adottate ai sensi del presente Protocollo;

b) la necessità di aggiornare, rafforzare o migliorare altrimenti tali misure;

c) la necessità di ulteriori misure, compresa, ove opportuno, l'adozione di ulteriori Allegati;

d) l'applicazione e l'attuazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale previste dall'articolo 8 e dall'Allegato I;

e) i mezzi per ridurre al minimo o mitigare gli impatti ambientali delle attività nell'area del Trattato Antartico;

f) le procedure da seguire nelle situazioni che richiedono un intervento urgente, compresa la risposta alle emergenze ambientali;

g) il funzionamento e l'ulteriore sviluppo del sistema delle aree antartiche protette;

h) le procedure di ispezione, compresi i modelli per le relazioni ispettive e le liste di controllo per lo svolgimento delle ispezioni;

i) la raccolta, l'archiviazione, lo scambio e la valutazione di informazioni relative alla protezione ambientale;

j) lo stato dell'ambiente antartico;

k) la necessità di ricerca scientifica, compreso il monitoraggio ambientale, in relazione all'attuazione del presente Protocollo.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato consulta, ove opportuno, il Comitato scientifico per la ricerca antartica, il Comitato scientifico per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide e altre organizzazioni scientifiche, ambientali e tecniche pertinenti.

Articolo 13 — Rispetto del Protocollo

1. Ciascuna Parte adotta, nell'ambito delle proprie competenze, misure adeguate per assicurare il rispetto del presente Protocollo, comprese l'adozione di leggi e regolamenti e l'adozione di misure amministrative e di applicazione.

2. Ciascuna Parte si adopera adeguatamente, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, affinché nessuno intraprenda attività contrarie al presente Protocollo.

3. Ciascuna Parte informa tutte le altre Parti delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

4. Ciascuna Parte richiama l'attenzione di tutte le altre Parti su qualsiasi attività che, a suo giudizio, incida sull'attuazione degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo.

5. Le Riunioni consultive del Trattato Antartico richiamano l'attenzione di qualsiasi Stato che non sia Parte del presente Protocollo sulle attività svolte da tale Stato, dalle sue agenzie o enti, da persone fisiche o giuridiche, da navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto, qualora tali attività incidano sull'attuazione degli obiettivi e dei principi del Protocollo.

Articolo 14 — Ispezioni

1. Per promuovere la protezione dell'ambiente antartico e degli ecosistemi dipendenti e associati e per assicurare il rispetto del presente Protocollo, le Parti consultive del Trattato Antartico organizzano, individualmente o collettivamente, ispezioni da parte di osservatori, in conformità all'articolo VII del Trattato Antartico.

2. Sono osservatori:

a) gli osservatori designati da una Parte consultiva del Trattato Antartico, che devono essere cittadini di tale Parte;

b) gli osservatori eventualmente designati dalle Riunioni consultive del Trattato Antartico per svolgere ispezioni secondo le procedure che queste stabiliscono.

3. Le Parti cooperano pienamente con gli osservatori incaricati delle ispezioni e assicurano che, durante le ispezioni, essi possano accedere a tutte le parti delle stazioni, degli impianti, delle attrezzature, delle navi e degli aeromobili accessibili all'ispezione ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 3, del Trattato Antartico, nonché a tutti i registri relativi a tali elementi richiesti ai sensi del presente Protocollo.

4. Le relazioni ispettive sono trasmesse alle Parti cui appartengono le stazioni, gli impianti, le attrezzature, le navi o gli aeromobili oggetto delle relazioni. Dopo aver dato a tali Parti la possibilità di presentare osservazioni, le relazioni e le eventuali osservazioni sono distribuite a tutte le Parti e al Comitato, esaminate nella successiva Riunione consultiva del Trattato Antartico e, in seguito, rese pubbliche.

Articolo 15 — Risposta alle emergenze

1. Per rispondere alle emergenze ambientali nell'area del Trattato Antartico, ciascuna Parte si impegna a:

a) predisporre una risposta tempestiva ed efficace alle emergenze che possono verificarsi nello svolgimento di programmi di ricerca scientifica, attività turistiche e tutte le altre attività governative e non governative per le quali è richiesta una notifica preventiva ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 5, del Trattato Antartico, comprese le attività di supporto logistico connesse;

b) predisporre piani di emergenza per rispondere agli incidenti che possono produrre effetti negativi sull'ambiente antartico o sugli ecosistemi dipendenti e associati.

2. A tal fine, le Parti:

a) cooperano all'elaborazione e all'attuazione di tali piani di emergenza;

b) istituiscono procedure per la notifica immediata delle emergenze ambientali e per una risposta cooperativa.

3. Nell'attuazione del presente articolo, le Parti si avvalgono dei pareri delle organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 16 — Responsabilità

In coerenza con gli obiettivi del presente Protocollo di protezione complessiva dell'ambiente antartico e degli ecosistemi dipendenti e associati, le Parti si impegnano a elaborare norme e procedure relative alla responsabilità per i danni derivanti da attività svolte nell'area del Trattato Antartico e disciplinate dal presente Protocollo. Tali norme e procedure saranno inserite in uno o più Allegati da adottare in conformità all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 17 — Relazione annuale delle Parti

1. Ciascuna Parte riferisce ogni anno sulle misure adottate per attuare il presente Protocollo. Le relazioni comprendono le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, i piani di emergenza predisposti ai sensi dell'articolo 15 e ogni altra notifica e informazione richiesta dal presente Protocollo per la quale non siano previste altre disposizioni in materia di circolazione e scambio delle informazioni.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono distribuite a tutte le Parti e al Comitato, esaminate nella successiva Riunione consultiva del Trattato Antartico e rese pubbliche.

Articolo 18 — Composizione delle controversie

Se sorge una controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo, le parti della controversia, su richiesta di una di esse, si consultano tra loro quanto prima, allo scopo di risolverla mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziale o altro mezzo pacifico concordato tra loro.

Articolo 19 — Scelta della procedura per la composizione delle controversie

1. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione al presente Protocollo, oppure in qualsiasi momento successivo, ciascuna Parte può scegliere, mediante dichiarazione scritta, uno o entrambi i seguenti mezzi per comporre le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione degli articoli 7, 8 e 15 e, salvo diversa disposizione di un Allegato, delle disposizioni di qualsiasi Allegato; la scelta si applica anche all'articolo 13 nella misura in cui esso attiene a tali articoli e disposizioni:

a) la Corte internazionale di giustizia;

b) il Tribunale arbitrale.

2. Una dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 e dell'articolo 20, paragrafo 2.

3. Si considera che una Parte che non abbia reso una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, o per la quale tale dichiarazione non sia più in vigore, abbia accettato la competenza del Tribunale arbitrale.

4. Se le parti di una controversia hanno accettato lo stesso mezzo di composizione, la controversia può essere sottoposta soltanto a tale procedura, salvo diverso accordo tra le parti.

5. Se le parti di una controversia non hanno accettato lo stesso mezzo, oppure se hanno accettato entrambi i mezzi, la controversia può essere sottoposta soltanto al Tribunale arbitrale, salvo diverso accordo tra le parti.

6. Una dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 1 rimane in vigore fino alla sua scadenza secondo i termini in essa indicati o fino a tre mesi dopo il deposito presso il Depositario di una notifica scritta di revoca.

7. Una nuova dichiarazione, una notifica di revoca o la scadenza di una dichiarazione non pregiudica in alcun modo i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte internazionale di giustizia o al Tribunale arbitrale, salvo diverso accordo tra le parti della controversia.

8. Le dichiarazioni e le notifiche di cui al presente articolo sono depositate presso il Depositario, che ne trasmette copia a tutte le Parti.

Articolo 20 — Procedura per la composizione delle controversie

1. Se, entro dodici mesi dalla richiesta di consultazioni ai sensi dell'articolo 18, le parti di una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione degli articoli 7, 8 o 15 o, salvo diversa disposizione di un Allegato, delle disposizioni di un Allegato, oppure dell'articolo 13 nella misura in cui attiene a tali articoli e disposizioni, non hanno concordato un mezzo per risolverla, la controversia è sottoposta, su richiesta di una delle parti, alla procedura determinata dall'articolo 19, paragrafi 4 e 5.

2. Il Tribunale arbitrale non è competente a decidere né a pronunciarsi su alcuna questione che rientri nell'ambito dell'articolo IV del Trattato Antartico. Inoltre, nessuna disposizione del

presente Protocollo può essere interpretata come conferimento di competenza o giurisdizione alla Corte internazionale di giustizia o a qualsiasi altro tribunale istituito per comporre controversie tra le Parti, affinché decida o si pronunci su questioni rientranti nell'ambito dell'articolo IV del Trattato Antartico.

Articolo 21 — Firma

Il presente Protocollo è aperto alla firma a Madrid il 4 ottobre 1991 e, successivamente, a Washington fino al 3 ottobre 1992, da parte di qualsiasi Stato contraente del Trattato Antartico.

Articolo 22 — Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.

2. Dopo il 3 ottobre 1992, il presente Protocollo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato contraente del Trattato Antartico.

3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, designato con il presente atto quale Depositario.

4. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti consultive del Trattato Antartico non daranno seguito a una notifica relativa al diritto di una Parte contraente del Trattato Antartico di nominare rappresentanti per partecipare alle Riunioni consultive del Trattato Antartico ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato Antartico, salvo che tale Parte contraente abbia prima ratificato, accettato o approvato il presente Protocollo, o vi abbia aderito.

Articolo 23 — Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui siano stati depositati gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tutti gli Stati che, alla data di adozione del Protocollo, sono Parti consultive del Trattato Antartico.

2. Per ciascuna Parte contraente del Trattato Antartico che depositi uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, quest'ultimo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a tale deposito.

Articolo 24 — Riserve

Non sono ammesse riserve al presente Protocollo.



Articolo 25 — Modifica o emendamento

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, il presente Protocollo può essere modificato o emendato in qualsiasi momento secondo le procedure previste dall'articolo XII, paragrafo 1, lettere a) e b), del Trattato Antartico.

2. Se, trascorsi cinquant'anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, una Parte consultiva del Trattato Antartico ne fa richiesta mediante comunicazione indirizzata al Depositario, è convocata quanto prima una conferenza per esaminare il funzionamento del Protocollo.

3. Una modifica o un emendamento proposti durante una conferenza di riesame convocata ai sensi del paragrafo 2 sono adottati a maggioranza delle Parti, compresi i tre quarti degli Stati che erano Parti consultive del Trattato Antartico al momento dell'adozione del presente Protocollo.

4. Una modifica o un emendamento adottati ai sensi del paragrafo 3 entrano in vigore dopo la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione da parte dei tre quarti delle Parti consultive del Trattato Antartico, compresi tutti gli Stati che erano Parti consultive del Trattato Antartico al momento dell'adozione del presente Protocollo.

5. a) Per quanto riguarda l'articolo 7, il divieto di attività relative alle risorse minerarie dell'Antartide ivi previsto rimane in vigore finché non sia vigente un regime giuridico vincolante per tali attività, che comprenda un metodo concordato per stabilire se, e in quali condizioni, esse possano essere ammissibili. Tale regime deve tutelare pienamente gli interessi di tutti gli Stati menzionati nell'articolo IV del Trattato Antartico e applicarne i principi. Pertanto, qualora durante una conferenza di riesame di cui al paragrafo 2 sia proposta una modifica o un emendamento dell'articolo 7, tale proposta deve comprendere un regime giuridico vincolante di questo tipo.

b) Se una modifica o un emendamento di questo tipo non entra in vigore entro tre anni dalla data della sua adozione, qualsiasi Parte può, in qualsiasi momento successivo, notificare al Depositario il proprio recesso dal presente Protocollo. Il recesso ha effetto due anni dopo che il Depositario ha ricevuto la notifica.

Articolo 26 — Notifiche del Depositario

Il Depositario notifica a tutte le Parti contraenti del Trattato Antartico:

a) le firme del presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni eventuale Allegato aggiuntivo;

c) la data di entrata in vigore di qualsiasi emendamento o modifica del presente Protocollo;

d) il deposito delle dichiarazioni e delle notifiche ai sensi dell'articolo 19;

e) ogni notifica ricevuta ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, lettera b).

Articolo 27 — Testi autentici e registrazione presso le Nazioni Unite

1. Il presente Protocollo, redatto in lingua inglese, francese, russa e spagnola, ciascuna versione facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, che ne trasmette copie debitamente autenticate a tutte le Parti contraenti del Trattato Antartico.

2. Il Depositario registra il presente Protocollo ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Appendice al Protocollo — Arbitrato

Articolo 1

1. Il Tribunale arbitrale è costituito e opera in conformità al Protocollo, compresa la presente Appendice.

2. Il Segretario menzionato nella presente Appendice è il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato.

Articolo 2

1. Ciascuna Parte può designare fino a tre arbitri e deve designarne almeno uno entro tre mesi dall'entrata in vigore del Protocollo per quella Parte. Ogni arbitro deve avere esperienza in questioni antartiche, una conoscenza approfondita del diritto internazionale e un'elevata reputazione di imparzialità, competenza e integrità. I nominativi delle persone designate costituiscono l'elenco degli arbitri. Ciascuna Parte mantiene in ogni momento nell'elenco almeno un arbitro.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'arbitro designato da una Parte rimane nell'elenco per cinque anni e può essere nuovamente designato dalla stessa Parte per ulteriori periodi di cinque anni.

3. La Parte che ha designato un arbitro può ritirarne il nominativo dall'elenco. Se un arbitro muore o se una Parte, per qualsiasi motivo, ritira dall'elenco il nominativo di un arbitro da essa designato, la Parte interessata ne informa tempestivamente il Segretario. L'arbitro il cui nominativo è stato ritirato continua a far parte di qualsiasi Tribunale arbitrale al quale sia stato assegnato, fino alla conclusione del procedimento.

4. Il Segretario cura l'aggiornamento dell'elenco degli arbitri designati ai sensi del presente articolo.

Articolo 3

1. Il Tribunale arbitrale è composto da tre arbitri, nominati nel modo seguente:

a) la parte della controversia che avvia il procedimento nomina un arbitro, che può essere un proprio cittadino, scegliendolo dall'elenco di cui all'articolo 2. La nomina è indicata nella notifica prevista dall'articolo 4;

b) entro quaranta giorni dal ricevimento della notifica, l'altra parte della controversia nomina il secondo arbitro, che può essere un proprio cittadino, scegliendolo dall'elenco di cui all'articolo 2;

c) entro sessanta giorni dalla nomina del secondo arbitro, le parti della controversia nominano di comune accordo il terzo arbitro, scegliendolo dall'elenco di cui all'articolo 2. Il terzo arbitro non può essere cittadino di una parte della controversia, né una persona designata nell'elenco di cui all'articolo 2 da una parte della controversia, né avere la stessa nazionalità di uno dei primi due arbitri. Il terzo arbitro presiede il Tribunale arbitrale;

d) se il secondo arbitro non è nominato entro il termine previsto, o se le parti non raggiungono un accordo sulla nomina del terzo arbitro entro il termine previsto, l'arbitro o gli arbitri sono nominati, su richiesta di una delle parti della controversia ed entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia, scegliendoli dall'elenco di cui all'articolo 2 e nel rispetto delle condizioni previste alle lettere b) e c). Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente lettera, il Presidente della Corte consulta le parti della controversia;

e) se il Presidente della Corte internazionale di giustizia non può esercitare le funzioni previste dalla lettera d), o è cittadino di una parte della controversia, tali funzioni sono esercitate dal Vicepresidente della Corte. Se anche il Vicepresidente non può esercitarle o è cittadino di una parte della controversia, le funzioni sono esercitate dal membro della Corte disponibile con maggiore anzianità che non sia cittadino di una parte della controversia.

2. Ogni posto vacante è assegnato secondo le modalità previste per la nomina iniziale.

3. Nelle controversie che coinvolgono più di due Parti, le Parti aventi il medesimo interesse nominano di comune accordo un arbitro entro il termine indicato al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 4

La parte della controversia che avvia il procedimento ne dà notifica scritta all'altra parte o alle altre parti e al Segretario. La notifica contiene l'esposizione della domanda e dei motivi su cui essa si fonda. Il Segretario la trasmette a tutte le Parti.

Articolo 5

1. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, l'arbitrato si svolge all'Aia, dove sono conservati gli atti del Tribunale arbitrale. Il Tribunale arbitrale adotta il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento garantisce a ciascuna parte piena possibilità di essere ascoltata e di presentare la propria posizione e assicura che il procedimento si svolga in tempi rapidi.

2. Il Tribunale arbitrale può esaminare e decidere domande riconvenzionali derivanti dalla controversia.

Articolo 6

1. Se ritiene di avere, prima facie, competenza ai sensi del Protocollo, il Tribunale arbitrale può:

a) su richiesta di una parte della controversia, indicare le misure provvisorie che ritiene necessarie per tutelare i rispettivi diritti delle parti;

b) prescrivere le misure provvisorie che ritiene appropriate nelle circostanze per prevenire un grave danno all'ambiente antartico o agli ecosistemi dipendenti o associati.

2. In attesa della decisione ai sensi dell'articolo 10, le parti della controversia si conformano tempestivamente a ogni misura provvisoria prescritta ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

3. In deroga al termine previsto dall'articolo 20 del Protocollo, una parte della controversia può, in qualsiasi momento, notificare alle altre parti e al Segretario, conformemente all'articolo 4, la richiesta di costituire il Tribunale arbitrale con carattere di eccezionale urgenza, affinché indichi o prescriva misure provvisorie d'emergenza ai sensi del presente articolo. In tal caso, il Tribunale arbitrale è costituito quanto prima secondo le modalità dell'articolo 3, ma i termini previsti al paragrafo 1, lettere b), c) e d), di tale articolo sono ridotti a quattordici giorni ciascuno. Il Tribunale arbitrale decide sulla richiesta di misure provvisorie d'emergenza entro due mesi dalla nomina del suo presidente.

4. Dopo la decisione del Tribunale arbitrale sulla richiesta di misure provvisorie d'emergenza ai sensi del paragrafo 3, la composizione della controversia prosegue in conformità agli articoli 18, 19 e 20 del Protocollo.

Articolo 7

Qualsiasi Parte che ritenga di avere un interesse giuridico, generale o individuale, che possa essere sostanzialmente pregiudicato dalla decisione del Tribunale arbitrale può intervenire nel procedimento, salvo diversa decisione del Tribunale arbitrale.

Articolo 8

Le parti della controversia agevolano il lavoro del Tribunale arbitrale e, in particolare, conformemente alla propria legislazione e con tutti i mezzi a loro disposizione, gli forniscono tutti i documenti e le informazioni pertinenti e gli consentono, ove necessario, di convocare testimoni o esperti e di riceverne le deposizioni.

Articolo 9

Se una parte della controversia non compare dinanzi al Tribunale arbitrale o non difende la propria posizione, qualsiasi altra parte può chiedere al Tribunale arbitrale di proseguire il procedimento e pronunciare la propria decisione.

Articolo 10

1. Il Tribunale arbitrale decide le controversie sottopostegli sulla base delle disposizioni del Protocollo e delle altre norme e dei principi applicabili del diritto internazionale che non siano incompatibili con tali disposizioni.

2. Se le parti della controversia lo concordano, il Tribunale arbitrale può decidere la controversia secondo equità (*ex aequo et bono*).

Articolo 11

1. Prima di pronunciare la decisione, il Tribunale arbitrale accerta di essere competente in relazione alla controversia e che la domanda o la domanda riconvenzionale sia fondata in fatto e in diritto.

2. La decisione è accompagnata da una motivazione ed è comunicata al Segretario, che la trasmette a tutte le Parti.

3. La decisione è definitiva e vincolante per le parti della controversia e per qualsiasi Parte intervenuta nel procedimento e deve essere eseguita senza indugio. Su richiesta di una parte della controversia o di una Parte intervenuta, il Tribunale arbitrale interpreta la propria decisione.

4. La decisione ha forza vincolante soltanto nel caso specifico.

5. Salvo diversa decisione del Tribunale arbitrale, le spese del Tribunale, compresi i compensi degli arbitri, sono sostenute in parti uguali dalle parti della controversia.

Articolo 12

Tutte le decisioni del Tribunale arbitrale, comprese quelle di cui agli articoli 5, 6 e 11, sono adottate a maggioranza degli arbitri, che non possono astenersi dal voto.

Articolo 13

1. La presente Appendice può essere emendata o modificata mediante una misura adottata in conformità all'articolo IX, paragrafo 1, del Trattato Antartico. Salvo diversa disposizione della misura, l'emendamento o la modifica si considerano approvati ed entrano in vigore un anno dopo la chiusura della Riunione consultiva del Trattato Antartico durante la quale sono stati adottati, a meno che, entro tale periodo, una o più Parti consultive del Trattato Antartico notifichino al Depositario di chiedere una proroga del periodo o di non poter approvare la misura.

2. Ogni emendamento o modifica della presente Appendice che entri in vigore ai sensi del paragrafo 1 diventa successivamente efficace nei confronti di qualsiasi altra Parte quando il Depositario ne riceve la notifica di approvazione.